Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità

**IL MINISTRO**

|  |  |
| --- | --- |
| VISTO  VISTO | il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”, ed in particolare l’articolo 400, comma 8;  l’articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, che prevede la possibilità di indire concorsi a cattedre per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole ed istituti anche di diverso ordine e grado, ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio; |
| VISTO | il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, recante “*Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 2 e 8; |
| VISTO | il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, “ *all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione*”, nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica; |
| VISTO | il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, recante: “*Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*” che, all’articolo 5, introduce l’alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria e supera le disposizioni del decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale “*l’insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco*”; |
| VISTO | il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, recante “*Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53*”; |
| VISTO | il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e successive modificazioni, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 23-*quinquies*; |
| VISTA  VISTO  VISTO  VISTO  VISTO  VISTO | la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, ed in particolare l’articolo 1, commi da 110 a 114;  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed in particolare l’articolo 7, comma 2-bis, che prevede che le prove d’esame possano essere precedute da forme di preselezione;  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante regolamento per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante regolamento per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante Regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; |
| VISTO  VISTO | il decreto del Presidente della Repubblica NN dicembre 2015, n. NNN, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*” e successive modificazioni, con particolare riferimento all’articolo 3, comma 4, lettera *a*), che prevede l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, per tutti i gradi di istruzione; |
| VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 80, recante “*Programmi e prove di esame dei concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado*” |
| VISTO  VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 novembre 2015, n. 874, concernente la costituzione del Comitato tecnico-scientifico incaricato di fornire supporto all’Amministrazione, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di esame alla luce dei mutati ordinamenti del sistema d’istruzione ed alla redazione delle prove scritte, grafiche e tecnico-pratiche del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015;  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 dicembre 2015, n. 919, di modifica del richiamato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 874 del 2015; |
| VISTI  VISTO  VISTO | i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980, e 8 gennaio 2016, n. 3, rispettivamente di costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di prima convocazione dello stesso ai fini del relativo insediamento;  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca NN dicembre 2015, n. NNN, recante la costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse;  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca NN dicembre 2015, n. NNN, recante i criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola; |
| CONSIDERATO | che l’articolo 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente, possano partecipare esclusivamente i candidati muniti del titolo di abilitazione all’insegnamento per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto e, per i posti di sostegno, i soli candidati muniti del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; |
| DATO ATTO | che alla data del presente decreto non è stato adottato il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 181, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli della professione docente; |
| RAVVISATA  VISTA  VISTO | la necessità di procedere a una revisione complessiva del predetto DM n. 80/2012 alla luce della procedura concorsuale da bandirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della Legge n. 107 del 2015;  la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione del \_\_\_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_, entro il termine assegnato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del richiamato decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;  il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all’adunanza del \_\_\_\_\_\_\_\_; |
|  |  |

**DECRETA:**

Articolo 1

(*Oggetto*)

1. Il presente decreto disciplina le prove di esame e i relativi programmi dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità.

Articolo 2

(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
   1. Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
   2. Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
   3. Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
   4. Classe di concorso: specifica dei percorsi di studio occorrenti per poter conseguire l’abilitazione all’insegnamento;
   5. Ambito disciplinare: aggregazione di classi di concorso di cui al decreto del Ministro NN dicembre 2015, n. NNN;
   6. Docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità.

Articolo 3

(*Articolazione del concorso*)

1. Il concorso si articola in una o più prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui all’articolo 5, nell’eventuale prova pratica anche a carattere laboratoriale di cui all’articolo 6, nella prova orale di cui all’articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.
2. I bandi di cui all’articolo 12 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 1, qualora a livello nazionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili.
3. Per i primi concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore del presente decreto non è previsto lo svolgimento di test di preselezione per alcun grado di istruzione.

Articolo 4

(*Prova pre-selettiva*)

1. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, ai fini dell’ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione *computer-based*, unica per tutto il territorio nazionale, volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali, nonché della conoscenza di una lingua straniera, prescelta dal candidato tra il francese, l’inglese, lo spagnolo ed il tedesco, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per la prova relativa alla scuola primaria, detta lingua è obbligatoriamente la lingua inglese.
2. I bandi di cui all’articolo 12 disciplinano l’articolazione della prova preselettiva, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di quesiti, la durata della prova e l’eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima.
3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
4. Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

Articolo 5

(*Prova scritta ovvero scritto-grafica per i posti comuni e di sostegno*)

1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall’articolo 12, sono ammessi a sostenere una o più prove scritte ovvero scritto-grafiche. I contenuti e i programmi delle prove sono indicati, per ciascuna classe di concorso, ambito disciplinare o tipologia di posto, all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. La durata della prova è pari a 150 minuti.
2. Per i posti e le classi di concorso comuni, le prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui al comma 1 sono composte, ciascuna, da otto quesiti a risposta aperta, inerenti alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento.
3. Per i posti di sostegno, le prove scritte di cui al comma 1 sono composte, ciascuna, da otto quesiti a risposta aperta, inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di sostegno, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni disabili.
4. Per ciascuna delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, due dei quesiti a risposta aperta sono formulati in lingua straniera, sono svolti dal candidato nella medesima lingua e ne accertano anche la competenza almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Il candidato sceglie la lingua tra il francese, l’inglese, lo spagnolo ed il tedesco all’atto di presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso. Per le procedure concorsuali relative alla scuola primaria, detta lingua è obbligatoriamente la lingua inglese, fermo restando l’accertamento almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. La prova scritta per le classi di concorso di lingua straniera è svolta interamente nella relativa lingua.

Articolo 6

(*Prova pratica anche a carattere laboratoriale*)

1. La prova pratica anche a carattere laboratoriale, quando prevista ai sensi dell’Allegato A, verte sugli stessi programmi della classe di concorso cui si riferisce. La durata, il programma e i contenuti generali della prova sono indicati, per ciascuna classe di concorso, all’Allegato A.
2. Nei casi in cui la durata della prova non è indicata nell’Allegato A, la stessa è determinata dalla commissione giudicatrice.

Articolo 7

(*Prova orale*)

1. I candidati che, ai sensi dell’articolo 8 hanno superato le prove di cui agli articoli 5 e 6, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, sia per i candidati di cui al comma 3 che per quelli di cui al comma 4, ha una durata massima complessiva di 45 minuti e si compone:
   1. per massimo 35 minuti, di una lezione simulata preceduta da un’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute;
   2. per massimo 10 minuti, da interlocuzioni con il candidato, da parte della commissione, sui contenuti della lezione e anche ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe di concorso o aggregazione delle stesse in ambiti disciplinari ai sensi dell’Allegato A, nonché per tipologia di posto, ha per oggetto le discipline di insegnamento, secondo il programma di cui al medesimo Allegato A, e valuta la padronanza delle discipline stesse, nonché la relativa capacità di trasmissione e di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per la scuola primaria, la lingua straniera è obbligatoriamente l’inglese, fermo restando l’accertamento almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché della specifica capacità didattica del candidato in relazione alla fascia di età dei discenti. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute, nonché la fase di interlocuzione con la commissione.
4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte all’apprendimento della lezione curricolare, nonché la relativa capacità di trasmissione e di progettazione didattica con riferimento alle diverse tipologie di sostegno, anche mediante l’impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per i posti di sostegno per la scuola primaria, la lingua straniera è obbligatoriamente l’inglese, fermo restando l’accertamento almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché della specifica capacità didattica del candidato in relazione alla fascia di età dei discenti.

Articolo 8

(*Valutazione delle prove e dei titoli*)

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, grafiche e pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
2. La valutazione delle eventuali prove preselettive di cui all’articolo 4 è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta e zero punti alle risposte non date o errate. La valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria.
3. Per i candidati che non sostengono la prova di cui all’articolo 6, la commissione assegna a ciascuna prova un punteggio massimo di **40 punti.** A ciascuno dei quesiti a risposta aperta la commissione assegna un punteggio, senza decimali, compreso tra zero e 5. Nel caso in cui le prove di cui all’articolo 5 siano più d’una, ai sensi dell’articolo 400, comma 11, del Testo Unico, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l’attribuzione ad una di esse di un punteggio inferiore a 24 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva. Nel predetto caso, il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo, ovvero medio nel caso di più prove, di **28 punti,** fermo restando, in quest’ultima ipotesi, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 24 punti.
4. Per i candidati chiamati a sostenere sia le prove di cui all’articolo 5 che quella di cui all’articolo 6, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all’articolo 5 un punteggio massimo di **30 punti.** A ciascuno degli otto quesiti a risposta aperta la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 3,75 che sia multiplo intero di 0,75. Nel caso in cui le prove di cui all’articolo 5 siano più d’una, ai sensi dell’articolo 400, comma 11, del Testo Unico, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l’attribuzione ad una di esse di un punteggio inferiore a 18 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva, nonché di quella pratica. Alla prova di cui all’articolo 6 è assegnato un punteggio massimo di **10 punti**. Il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di **28 punti,** fermo restando, nel caso di più prove, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a quello corrispondente a 6 decimi.
5. La commissione assegna alla prova di cui all’articolo 7 un punteggio massimo complessivo di **40 punti**. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a **28** **punti**.
6. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo complessivo di **20 punti**, ai sensi del Decreto del Ministro NN dicembre 2015, n. NNN.

Articolo 9

(*Predisposizione delle prove*)

1. Le tracce delle prove di cui all’articolo 5 sono predisposte a livello nazionale dal Dipartimento per il sistema nazionale di istruzione e formazione, che a tal fine si avvale del Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 novembre 2015, n. 874, e successive modificazioni.
2. Le tracce delle prove di cui all’articolo 6 sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma, i contenuti e nel rispetto dei criteri generali di cui all’Allegato A e sono estratte 24 ore prima del loro svolgimento.
3. Le tracce delle prove di cui all’articolo 7 sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma di cui all’Allegato A. Le commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

Articolo 10

(*Programmi di esame e prove specifiche*)

1. L’Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica le disposizioni generali in merito alle prove di esame e, per ciascuna tipologia di posto e classe di concorso:
   1. i programmi di esame, con l’indicazione delle prove specifiche;
   2. l’articolazione delle prove per ciascun ambito disciplinare;
   3. i contenuti generali di cui all’articolo 6, comma 1.

Articolo 11

(*Graduatorie finali)*

1. All’esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria generale di merito comune a ciascuna procedura ai sensi dell’Allegato A, nel limite massimo di posizioni corrispondente ai posti banditi con una maggiorazione non superiore al dieci per cento ai sensi dell’articolo 400, comma 15, del Testo unico.
2. Laddove le procedure concorsuali comprendano più classi di concorso, ai sensi dell’Allegato A, il limite massimo di posizioni della graduatoria è dato dalla somma dei posti banditi per ciascuna classe di concorso, con una maggiorazione non superiore al dieci per cento.

Articolo 12

(*Disposizioni finali*)

1. Ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico, i bandi concorsuali sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico che provvede altresì all’integrazione e alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.

IL MINISTRO

*Stefania Giannini*